



Autorizzazione generale d'installazione, «subappalto» e fornitura di personale a prestito

Quando è consentito il «subappalto» risp. la fornitura di personale a prestito in relazione con autorizzazioni generali d'installazione?¹⁾

Nel ramo delle installazioni elettriche il «subappalto»²⁾ – cioè il fatto di assegnare in modo più o meno regolare lavori d'installazione di impianti elettrici ad altre imprese – è molto diffuso. In questo articolo l'autore evidenzia le condizioni, in cui il «subappalto» è conforme alle disposizioni dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27). Nella fattispecie vengono affrontate anche le forme della fornitura di personale a prestito consentite secondo l'OIBT.

Ruchard Amstutz

John Freelance è un montatore elettricista e offre i suoi servizi ad imprese attive nel ramo dell'installazione di impianti elettrici: sia che si tratti di inserimento di cavi sia di montaggio di tracciati e di lavori di manutenzione, allevia il lavoro di diverse imprese d'installazione di impianti elettrici, che momentaneamente registrano un grande volume di ordini. Ad incarico eseguito, John Freelance fattura il suo dispendio alle rispettive imprese d'installazione di impianti elettrici. Solo queste ultime sono titolari di un'autorizzazione generale d'installazione; John Freelance non dispone di alcuna autorizzazione. È tutto conforme all'OIBT?

1. Base

L'OIBT prevede l'autorizzazione generale d'installazione per imprese come autorizzazione di polizia. Le relative condizioni devono essere soddisfatte sia per il rilascio sia durante l'intero periodo di validità dell'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione deve da un lato occupare un responsabile tecnico, integrato nell'impresa in modo da poter esercitare con efficacia la sorveglianza tecnica sui lavori d'installazione (art. 9 cpv. 1 lett. a OIBT). Dall'altro, l'impresa deve garantire il rispetto di tutte le prescrizioni dell'ordinanza OIBT (art. 9 cpv. 1 lett. b OIBT). L'esecuzione dei lavori d'installazione deve essere inoltre affidata solo a «collaboratori» dell'impresa (cfr. art. 10 cpv. 3 OIBT). Infine, una volta rilasciata l'autorizzazione non è trasferibile (cfr. art. 18 cpv. 1 OIBT).

Lo scopo di questo quadro normativo è quello di garantire la sicurezza e l'assenza

di interferenze degli impianti elettrici e ciò corrisponde all'interesse pubblico. Nonostante l'obbligo di autorizzazione per lavori d'installazione di impianti elettrici, alla fine il proprietario – nella maggior parte dei casi un profano – è il solo responsabile degli impianti elettrici.³⁾ Per il proprietario a questo proposito l'OIBT adempie inoltre nella stessa misura una funzione di protezione e di sostegno.

2. Obbligo di autorizzazione per lavori d'installazione

Ai sensi dell'art. 6 OIBT tutti i lavori d'installazione di impianti elettrici sono sottoposti all'obbligo preliminare di autorizzazione. Sono considerati lavori d'installazione di impianti elettrici, tra le altre cose, anche l'inserimento di fili a cavi, nonché l'allacciamento fisso di apparecchi elettrici o lo spostamento di prese elettriche. Non ne fanno (più) parte i lavori di muratore («intagli e scanalature»), il montaggio di canali per cavi nonché la semplice posa di tubi elettrici e di scatole da incasso.⁴⁾

3. Efficacia della sorveglianza

L'autorizzazione generale d'installazione è limitata all'impresa, alla quale è stata rilasciata e include quindi solo il personale facente parte dell'impresa. Fanno a loro volta parte dell'impresa solo i «collaboratori» ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 OIBT. Quale conseguenza della summenzionata funzione di protezione dell'OIBT per il proprietario e i suoi impianti elettrici, l'appartenenza all'impresa va interpretata in modo tale che la/le persona/e del mestiere può risp. possono

esercitare con efficacia, di diritto e di fatto, la sorveglianza tecnica sui lavori d'installazione (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. a OIBT). Tutti i collaboratori, che eseguono lavori d'installazione di impianti elettrici, come la/le persona/e del mestiere⁵⁾, devono dunque essere «integrati» nell'impresa. Ciò presuppone che

- il personale da sorvegliare sia a livello tecnico sufficientemente qualificato per eseguire i lavori affidati⁶⁾;
- il personale menzionato faccia effettivamente parte dell'organizzazione aziendale;
- l'impresa abbia anche legalmente obblighi di sorveglianza e di formazione risp. di formazione continua⁷⁾ nonché sia autorizzata a sorvegliare ed a impartire istruzioni⁸⁾;
- l'impresa effettui autonomamente la selezione e la formazione del personale.

Di fatto queste esigenze possono essere soddisfatte, soltanto se il personale ha un rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 319 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) con il titolare dell'autorizzazione. Le persone del mestiere dell'impresa hanno vari compiti di vigilanza e sono quindi le persone autorizzate dal datore di lavoro a impartire istruzioni tecniche – se non sono essi stessi i datori di lavoro. Caratteristico dell'appartenenza all'impresa è quindi il rapporto di subordinazione ai sensi del contratto di lavoro.⁹⁾

Né le condizioni contrattuali del mandato e neanche le condizioni contrattuali d'appalto d'opera fanno sì che vi sia la necessaria intensità di vincolo per conseguire una sufficiente integrazione ai sensi delle premesse per la concessione dell'autorizzazione. Inoltre in caso di danni, eventuali questioni relative alla responsabilità civile sarebbero certamente più difficili da gestire sia per il titolare dell'autorizzazione sia per il proprietario in questione. Ciò deriva tra l'altro dal fatto che le suddette condizioni contrattuali possono essere stipulate senza la giusta forma¹⁰⁾ e il proprietario responsabile in prima linea come pure l'installatore elettricista probabilmente responsabile in secondo luogo, per mancanza di documenti

